

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO Seduta ordinaria del 23/12/2016

N. 54/2016 Oggetto: Regolamento del Marchio del Parco

L'anno duemilasedici, nel giorno ventitre del mese di dicembre, presso la sede provvisoria dell'Ente Parco in Loc. Enfolà, a Portoferraio, previo invito del Presidente si sono radunati i Sigg.

CONSIGLIO DIRETTIVO

	P	A	REVISORI DEI CONTI
SAMMURI Giampiero	X		Assenti:
BANFI Angelo	X		VALICENTI ROSA
BULGARESI Anna		X	BORONI PIERLUIGI
COPPOLA Luigi	X		ESPOSITO ROBERTO
DAMIANI Alessandro	X		
FERI Stefano	X		
MAZZANTINI Umberto		X	
ROTELLINI Gabriele	X		
VERRILLO Salvatore Nicola		X	

Presenti n. 6

Assenti n. 3

Presidente: Giampiero Sammuri, Presidente.

Segretario: Dott.ssa Franca Zanichelli, in qualità di Direttore.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente Deliberazione.



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

considerato che:

- Ai sensi di quanto disposto dalla L. 394/91 art. 14 co. 4 "l'Ente parco può concedere al mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco";
- Allo stato attuale l'Ente ha sospeso la concessione del marchio del Parco a seguito della nota DPN/2007/0015066 del 31.5.2007 recepita con prot. n. 4900 del 14-6-2007 con la quale il Ministero vigilante invitava a sospendere qualsivoglia iniziativa per la concessione del marchio del Parco in attesa di conoscere gli esiti delle trattative in corso con il Ministero delle Politiche Agricole in merito a presunte illegittimità sulle istanze di tale concessione;

preso atto del verbale del Consiglio dei Revisori dei Conti nel quale l'Organo predetto invitava l'Ente ad adottare iniziative idonee all'introduzione di tariffe che regolino la concessione d'uso del marchio del Parco, contrariamente alla prima fase di sperimentazione di tale regolamento che affidava l'uso ai concessionari in forma gratuita;

valutata l'opportunità di:

- riprendere la concessione regolamentata del marchio del Parco anche alla luce di quanto discusso durante i forum indetti dall'Ente Parco durante la prima fase di accreditamento per la concessione della CETS;
- certificare non solo la provenienza delle materie prime nell'ambito territoriale protetto da questo Ente, non solo la loro trasformazione e l'erogazione di servizi all'interno di tale ambito territoriale, secondo procedure definite, ma anche il rispetto dell'ambiente in tutte le fasi produttive;
- valorizzare i prodotti naturali espressione del territorio protetto;
- procedere con la registrazione di una nuova regola di concessione del marchio collettivo dell'Ente Parco, così come riporta l'art. 2570 c.c. e l'art. 11 del Codice di Proprietà Industriale;

preso atto del quadro normativo riferito al marchio collettivo che riporta come riferimento:

- il citato art. 2570 c.c. come novellato dalla Riforma Marchi con D. Lgs. 480/92;
- l'art. 11 del CPI) D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 come modificato dal D. Lgs. 131/2010;
- l'art. 15 della Direttiva CEE 104/89;

considerata la funzione principale del marchio collettivo quale quella di garantire l'origine, la natura e la qualità di determinati prodotti o servizi;

valutato opportunamente che:

- sono state presentate nuove istanze di concessione del marchio del Parco e quindi l'esigenza di tale concessione è sentita da parte della popolazione locale;
- nel Piano d'Azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile l'azione n. 25 in capo a questo Ente dichiara il proposito di procedere ad una nuova regolamentazione per la concessione del simbolo dell'Area Protetta;

preso atto della bozza del nuovo regolamento di concessione del marchio del Parco elaborata dall'Ufficio Promozione – Educazione dell'Ente Parco compresa di disciplinari di settore e di bozza di concessione-tipo;

valutato opportunamente il parere tecnico – amministrativo della Direzione dell'Ente, allegato, parte integrante della presente deliberazione;

preso atto del risultato della votazione effettuata nel corso dell'odierna seduta di cui sarà redatto verbale da cui risulta che: dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti 6 su 9);

provvede

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:



1. Ad approvare l'allegata bozza di regolamento per la concessione del marchio collettivo del Parco Nazionale Arcipelago Toscano così come proposto dall'Ufficio Promozione – Educazione dell'Ente;
2. A designare il Consigliere Rotellini Gabriele quale membro della Commissione di gestione del marchio del Parco;
3. Ad indicare il pagamento di € 50 quale acconto per gli oneri da versare all'Ente di cui all'art. 10 comma 2 per ciascuna domanda di concessione, indipendentemente dall'esito dell'istanza;
4. A stabilire che i concessionari dovranno versare all'Ente oneri di concessione proporzionalmente al fatturato dichiarato secondo le seguenti modalità:
 - per le piccole imprese (o nuove imprese) con fatturato fino ad € 100.000,00 l'importo annuale da versare è pari ad € 100,00, di cui la somma di € 50,00 costituisce un acconto da versare al momento della domanda e valevole per la prima annualità;
 - per le imprese con fatturato superiore ad € 100.000,00 l'importo annuale da versare è pari allo 0,25% del fatturato aziendale, di cui la somma di € 50,00 costituisce un acconto da versare al momento della domanda e valevole per la prima annualità;
 - per le imprese con fatturato superiore ad € 200.000,00 l'importo annuale da versare è pari allo 0,5% del fatturato aziendale, di cui la somma di € 50,00 costituisce un acconto da versare al momento della domanda e valevole per la prima annualità;
5. Ad approvare l'allegata bozza di convenzione per la concessione del marchio collettivo del Parco che avrà valore triennale in caso di stipula e riporterà oltre alla descrizione del prodotto/servizio cui sarà associato il marchio del Parco anche gli oneri ai quali il concessionario decide di sottoporsi al fine di mantenere la concessione stessa;
6. A dare mandato al Direttore di procedere ad attivare ogni altro procedimento per la buona riuscita della presente iniziativa;
7. di dare atto che la presente Delibera verrà pubblicato all'Albo pretorio online dell'Ente Parco e nelle apposite sezioni di "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale www.islepark.gov.it dell'Ente Parco;



Allegato alla Delibera n° 54 del 23 dicembre 2016

PARERE TECNICO – AMMINISTRATIVO

Il Direttore

**In merito alla proposta di delibera avente ad oggetto:
"Approvazione nuovo regolamento di concessione del marchio del Parco"**

Esprime

Parere tecnico-amministrativo *favorevole*.

Il Direttore
Dr.ssa Franca Zanichelli

L'atto viene letto e firmato da:

IL PRESIDENTE

DIRETTORE

F.to Dott. Giampiero SAMMURI

F.to Dott.ssa Franca ZANICHELLI

CERTIFICA

- **CHE** la presente deliberazione nel testo sopra riportato è stata assunta dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nella **seduta ordinaria** tenutasi il giorno 23/12/2016 presso la Sede del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano in Loc. Enfola, Portoferraio, con inizio alle ore 10:00;
- **CHE** copia della medesima verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente sul sito www.islepark.it dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.
- **CHE** copia della medesima è stata spedita al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota protocollo n° _____, ricevuta il _____, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota protocollo n° _____, ricevuta il _____

F.to

- **CHE** la presente deliberazione, pubblicata all'albo dell'Ente dal _____ al _____, è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

in data _____ a seguito di nota DPN n. _____ acquisita al Ns. prot. n° _____ del _____

in data _____ per decorrenza dei termini di silenzio assenso;

Portoferraio, li _____

F.to



REGOLAMENTO D'USO DEL "MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' "

SOMMARIO

1. Campo di applicazione del regolamento

ART. 1 TITOLARITÀ, DENOMINAZIONE ED USI DEL MARCHIO.....	3
ART. 2 OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MARCHIO.....	3
ART. 3 DESTINATARI DEL MARCHIO.....	4
ART. 4 TUTELA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE.....	4
ART. 5 REGISTRO DELLE AZIENDE.....	4
ART. 6 REQUISITI DI ACCESSO AL MARCHIO.....	4
ART. 7 COMMISSIONE DI GESTIONE.....	6
ART. 8 APPORTO SPECIALISTICO DI ESPERTI.....	6

2. Procedura per la concessione d'uso del marchio

ART. 9 RILASCIO E DURATA DELLA CONCESSIONE.....	7
ART. 10 CONVENZIONE.....	7

3. Sorveglianza e controllo

ART. 11 SORVEGLIANZA E CONTROLLO.....	9
ART. 12 SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI.....	9
ART. 13 MATERIA OGGETTO DI CONTROLLO.....	9
ART. 14 MODALITÀ DI CONTROLLO.....	9
ART. 15 ORGANI DI CONTROLLO.....	10

4. Utilizzo del marchio

ART. 16 MODALITÀ D'USO DEL MARCHIO.....	11
ART. 17 TERMINI DI APPOSIZIONE DEL MARCHIO.....	11
ART. 18 USO AUTORIZZATO DEL MARCHIO.....	11

5. Sanzioni



ART. 19 USO NON AUTORIZZATO DEL MARCHIO.....	12
ART. 20 SANZIONI.....	12
ART. 21 CONTROVERSIE.....	13
ART. 22 NORMATIVA TRANSITORIA.....	13

6. Allegati

ALLEGATO I – DESCRIZIONE CONCETTUALE E GRAFICA DEL MARCHIO.....	15
ALLEGATO II – DESCRIZIONE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE	16
ALLEGATO III – DISCIPLINARI DI PRODUZIONE.....	18



1. Campo di applicazione del regolamento

Articolo 1 – Titolarità, denominazione ed uso del marchio

Il presente regolamento individua le norme di utilizzo del marchio denominato "Marchio Collettivo di Qualità" di cui è titolare l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano - in seguito indicato, per semplicità espositiva, come "Ente Parco". L'Ente Parco concede in uso il marchio di cui è titolare, rappresentato dal logotipo di cui all'Allegato I.

Le aziende che intendono utilizzare il marchio del Parco devono dimostrare di rispettare una serie di criteri obbligatori e di miglioramento legati agli aspetti ambientali, gestionali e comunicativi. L'Ente Parco verifica il corretto e legittimo uso del marchio in conformità con le proprie finalità statutarie.

Articolo 2 – Obiettivi e finalità del marchio

1. L'Ente Parco intende promuovere le produzioni ed i servizi presenti nel territorio cosiddetto "Area Parco" (v. comma 2). L'Ente Parco intende quindi valorizzare quelle aziende che rispondono a requisiti di sostenibilità ambientale e legame con il territorio e che dimostrano affinità con la cultura del sistema delle Aree Protette nazionali perseguendo così le seguenti finalità:

- incentivare il livello qualitativo e la sostenibilità dell'offerta turistica e produttiva del territorio per garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale;
- garantire i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio, favorendo l'accesso ai servizi ed ai prodotti a minor impatto ambientale;
- incentivare l'imprenditoria locale a produrre beni e servizi in modo compatibile con il territorio, salvaguardando le tradizioni locali;
- semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un'immagine unitaria che l'utente finale possa riconoscere quale indicazione istituzionale della qualità dell'offerta del territorio.

2. Nell'ambito del territorio di riferimento di cui al comma 1, l'Ente Parco intende per "Area Parco", la superficie totale dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente all'interno del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, con l'eccezione del Comune di Livorno, come di seguito riportato:

- Comune di Campo nell'Elba; Comune di Capoliveri; Comune di Capraia Isola; Comune dell'Isola del Giglio; Comune di Marciana; Comune di Marciana Marina; Comune di Portoferraio; Comune di Porto Azzurro; Comune di Rio nell'Elba; Comune di Rio Marina;
- Comune di Livorno limitatamente al territorio dell'Isola di Gorgona;

3. L'apposizione del marchio su un prodotto/servizio certificherà non solo la sua provenienza dall'ambito territoriale individuato nel precedente comma, nonché la trasformazione di materie prime e/o l'erogazione di servizi all'interno di tale ambito territoriale, secondo procedure definite, ma anche il rispetto dell'ambiente in tutte le fasi produttive attraverso la predisposizione di uno specifico Piano di miglioramento ambientale triennale dell'azienda.



Articolo 3 – Destinatari del marchio

1. I soggetti che possono richiedere la concessione del marchio da apporre ai propri prodotti/servizi che soddisfano i criteri contenuti all'interno dei singoli disciplinari di produzione, di cui all'Allegato III, devono obbligatoriamente essere imprese che abbiano sede operativa ed esercitino l'attività per la quale il marchio viene richiesto entro l'Area Parco di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Sono ammesse in deroga Associazioni ed Aziende che lavorano materie prime e producono servizi all'interno dell'area definita, nonostante la sede legale della ditta sia esterna al territorio di riferimento.

3. Sono ammessi all'uso in concessione del marchio le seguenti tipologie di produttori:

- a) imprese agricole, agroalimentari, zootecniche, singole o associate, ovvero imprese che lavorano prodotti naturali espressione del territorio protetto;
- b) imprese ricettive e/o della ristorazione e/o di servizi turistici;
- c) associazioni che realizzano progetti e servizi turistici all'interno dell'Area Protetta e che valorizzano le produzioni alimentari ed artigianali tipiche;
- d) imprese artigiane, di prodotti cosmetici e parafarmaceutici;

4. Le imprese che realizzano o trasformano, oltre ai beni e servizi aventi le caratteristiche di cui al comma 1, anche beni o servizi diversi che non rientrano nelle specifiche dei disciplinari stessi, possono ottenere il diritto all'uso del marchio limitatamente a quei prodotti che rispondono alle finalità per cui il marchio stesso è stato realizzato.

Articolo 4 – Tutela paesaggistica e ambientale

1. L'Ente Parco, con la concessione d'uso del marchio, sovrintende alla produzione specificatamente per quanto attiene l'uso del suolo e l'impiego di tecniche a ridotto impatto ambientale al fine di assicurare tutela paesaggistica e territoriale all'area di provenienza del singolo prodotto che simboleggia così l'appartenenza alla stessa Area Parco.

Articolo 5 – Registro delle aziende

1. Le imprese o associazioni concessionarie del marchio vengono iscritte presso l'apposito Registro conservato presso gli uffici dell'Ente Parco e devono rispettare quanto previsto dal presente regolamento e dai disciplinari di produzione.

Articolo 6 – Requisiti di accesso al marchio

1. L'iscrizione al Registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) Per le imprese agro-alimentari

- possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di imprenditore agricolo e/o iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato. Deroga per le Associazioni dedite alle piccole produzioni che si prefiggono la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni alimentari tipiche del territorio di riferimento;
- dichiarazione, sottoscritta dall'imprenditore, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativamente a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;



- dichiarazione di presa visione dell'allegato III del presente regolamento e dichiarazione d'intenti volta al rispetto del disciplinare di produzione del settore agroalimentare e zootecnico compreso il Piano di miglioramento ambientale triennale dell'azienda.

b) Per le imprese artigiane, cosmetiche e parafarmaceutiche

- effettiva appartenenza al registro delle imprese artigiane della Camera di Commercio, Industria e Artigianato. Deroga per le associazioni dedite alle piccole produzioni per la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni artigianali del territorio di riferimento.

- dichiarazione, sottoscritta dall'imprenditore, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;

- dichiarazione di presa visione dell'allegato III del presente regolamento e dichiarazione d'intenti volta al rispetto del disciplinare di produzione del settore artigiano, cosmetico e parafarmaceutico compreso il Piano di miglioramento ambientale triennale dell'azienda.

c) Per le imprese turistiche della ricettività, della ristorazione e dei servizi

- effettiva appartenenza al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato in qualità di impresa ricettiva, della ristorazione o dei servizi turistici. Sono ammesse Associazioni relative ai servizi turistici.

- dichiarazione, sottoscritta dall'imprenditore, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;

- dichiarazione di presa visione dell'allegato III del presente regolamento e dichiarazione d'intenti volta al rispetto del disciplinare di produzione del settore della ricezione/accoglienza, della ristorazione e dei servizi turistici compreso il Piano di miglioramento ambientale triennale dell'azienda.

2. In merito al rispetto dei disciplinari di produzione, la concessione del marchio è vincolata al rispetto di due tipologie di criteri:

- "**criteri obbligatori**", i quali rappresentano le condizioni minime, necessarie e sufficienti, per ottenere l'uso del marchio, oggetto di controllo da parte della "Commissione di gestione" di cui al successivo articolo 7;

- "**criteri di miglioramento**", condizioni riportate nel Piano di miglioramento ambientale triennale dell'azienda, che comprendono le dotazioni e gli interventi rispetto ai quali all'operatore non viene chiesto il rispetto al momento della stipula della convenzione con l'Ente Parco, ma con riferimento ai quali si applica quanto disciplinato al successivo comma 4.

3. Ciascun disciplinare di produzione prevede criteri specifici per ognuna delle tipologie descritte al comma 1 del presente articolo.

4. Il rispetto dei soli criteri obbligatori sarà sufficiente per ottenere la concessione del marchio e il diritto d'uso dello stesso per un periodo di tre anni a far data da tale concessione. Al termine di tale periodo i concessionari del marchio dovranno dimostrare, ai fini di conservare il diritto all'utilizzo dello stesso, di rispettare tutti i criteri previsti all'interno



del proprio disciplinare di riferimento e del Piano di miglioramento ambientale triennale dell'azienda.

5. I requisiti sopra specificati verranno autocertificati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro.

6. La Commissione di gestione, di cui al successivo articolo 7, si riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti.

Articolo 7 – Commissione di gestione

1. Ai fini di garantire la corretta attuazione del presente regolamento è istituita, presso l'Ente Parco, una "Commissione di Gestione", di seguito per brevità nominata "Commissione", composta da tre membri:

- il Direttore dell'Ente Parco, o suo delegato, con funzione di Presidente di Commissione;
- il Funzionario responsabile dell'Ente Parco per il marchio, o suo delegato;
- un membro del Consiglio Direttivo appositamente designato;

Il terzo componente sopra elencato (membro del Consiglio Direttivo) in caso di vacanza del Consiglio Direttivo, potrà essere sostituito da un secondo dipendente dell'Ente Parco, individuato dal Direttore, presidente di Commissione.

2. La Commissione:

- elabora il proprio regolamento interno che dovrà essere approvato all'unanimità dai suoi componenti;
- verifica la documentazione fornita dall'azienda;
- sovrintende e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento d'uso, del Piano di miglioramento ambientale triennale dell'azienda, della convenzione stipulata tra impresa e Ente Parco;
- esprime la valutazione di idoneità in merito al diritto all'uso del marchio da parte dell'impresa;
- prende in esame e decide sulle motivate richieste di modifica, integrazione e/o aggiornamento dei singoli disciplinari di produzione;
- coordina e svolge l'attività di controllo e vigilanza, stabilendo le eventuali sanzioni da applicare, compresa l'eventuale revoca.

Articolo 8 – Apporto specialistico di esperti

1. Per qualsiasi adempimento di natura tecnica, la Commissione ha la facoltà di avvalersi di esperti interpellati all'occorrenza, in base alla natura delle questioni trattate.

Tali soggetti avranno il compito di formulare pareri motivati di natura tecnica su ciascuna delle questioni che vengano loro sottoposte dalla Commissione.



2. Procedura per la concessione d'uso del marchio

Articolo 9 – Rilascio e durata della concessione

1. L'accesso all'uso del marchio, concesso dalla Commissione, avviene secondo il seguente iter procedurale:

- presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio da parte del richiedente, finalizzata alla dimostrazione del possesso dei requisiti d'accesso necessari, accompagnata dal versamento di una somma stabilita con Delibera del Consiglio Direttivo quale acconto per gli oneri da versare all'Ente di cui all'art. 10 comma 2;
- realizzazione dell'istruttoria da parte della commissione, della domanda presentata tramite verifica della documentazione allegata e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento d'uso, con lo svolgimento di eventuali visite ispettive e prelievo di campioni di prodotto;
- espressione della valutazione circa l'idoneità amministrativa del richiedente;
- ratifica della concessione all'uso del marchio da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;
- stipula di apposita convenzione di cui all'articolo 10 tra il richiedente il marchio e l'Ente Parco nella figura del Direttore, per la disciplina dell'uso del marchio stesso.

2. La durata della concessione d'uso del marchio è stabilita in anni tre dalla data di stipula della Convenzione, di cui all'articolo 10, ed è rinnovabile dietro specifica richiesta da presentare alla Commissione. Nelle more per l'espletamento dell'iter procedurale per la riconferma della concessione, il beneficiario potrà continuare ad utilizzare il marchio, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

3. In caso di recesso da parte del concessionario del marchio dovrà essere inoltrata comunicazione scritta all'Ente Parco. L'Ente non è tenuto alla restituzione di alcuna somma già eventualmente versata dal concessionario, quest'ultimo è altresì tenuto ad eliminare a sue spese ogni riferimento al marchio da qualsiasi prodotto/servizio e dal materiale pubblicitario.

Articolo 10 – Convenzione

1. Le imprese sottoscrivono con l'Ente Parco una convenzione, della durata di anni tre, da cui risulta:

- l'iscrizione al Registro delle aziende di cui all'articolo 5;
- l'impegno a comunicare all'Ente Parco l'eventuale perdita dei requisiti di cui all'articolo 6;
- l'accettazione dei vincoli e dei dispositivi previsti dai disciplinari di produzione;
- la dichiarazione formale di rispetto dei "criteri obbligatori" previsti dai disciplinari e l'impegno ad adottare standard di progressivo miglioramento nella direzione del rispetto dei "criteri di miglioramento";
- l'impegno ad accettare, in qualsiasi momento, i controlli che l'Ente Parco intenderà effettuare nelle modalità che riterrà più opportune;
- l'impegno al versamento dei contributi finanziari all'Ente Parco per l'utilizzo del marchio.

2. Le imprese che hanno accesso all'uso del marchio sono obbligate al pagamento di oneri da versare all'Ente proporzionalmente al fatturato dichiarato secondo quanto stabilito con Delibera del Consiglio Direttivo.



3. Gli importi citati al comma 2 verranno applicati al concessionario per ciascuna annualità a partire dalla concessione d'uso del marchio e saranno ridefiniti all'inizio del quarto anno consecutivo, coincidente con il rinnovo della concessione.

4. Gli importi derivati dalla concessione d'uso del marchio sono gestiti dall'Ente Parco per finanziare la gestione del marchio. A questo fine l'Ente Parco valuterà la possibilità di istituire un apposito capitolo di bilancio in entrata denominato "Marchio collettivo di qualità" destinato alla gestione di tale iniziativa.



3. Sorveglianza e controllo

Articolo 11 – Sorveglianza e controllo

1. A garanzia del corretto impiego del marchio, l'Ente Parco identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al presente regolamento dei prodotti e/o dei processi dando mandato alla Commissione di procedere in conformità per quanto di competenza.

2. I controlli effettuati dagli incaricati della Commissione non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 – Segnalazione di violazioni

1. Qualora la Commissione constati che un'impresa iscritta al Registro non ha rispettato i requisiti previsti dal presente regolamento, procederà ad applicare le corrispondenti sanzioni secondo quanto previsto dal successivo articolo 20.

2. Eventuali segnalazioni in tal senso possono pervenire, a titolo esemplificativo, da parte dei funzionari e consiglieri dell'Ente Parco, da parte delle associazioni dei consumatori o delle associazioni dei produttori / erogatori di servizi, da parte degli organismi ufficiali di controllo o di altri pubblici ufficiali.

3. Le segnalazioni devono essere supportate da prove oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili.

4. La Commissione si riserva di informare i consumatori nei modi ritenuti più opportuni, in relazione alle violazioni accertate.

Articolo 13 – Materia oggetto di controllo

1. La Commissione si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo sul rispetto dei requisiti specificati. I controlli, che avranno cadenza variabile in base al tipo di attività svolta, saranno effettuati senza alcun preavviso.

2. Il controllo potrà avere per oggetto in generale tutto ciò che l'impresa autocertifica all'atto della presentazione della domanda di concessione d'uso del marchio e tutti gli impegni che l'impresa prende nei confronti dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in relazione all'uso del marchio.

Articolo 14 – Modalità di controllo

1. Il controllo di processo si fonda sui principi dell'autocontrollo della sanità e salubrità delle produzioni e riguarda:

- lo stato di manutenzione degli ambienti e delle attrezzature;
- la rispondenza dei prodotti/servizi ai parametri fissati dai disciplinari di produzione riportati nell'Allegato III al presente Regolamento d'uso;
- l'esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere nelle diverse fasi di realizzazione del prodotto/servizio, secondo quanto disposto dal disciplinare aziendale e dai disciplinari di produzione.

2. Il controllo sull'ambiente e sul paesaggio riguarda:

- il corretto utilizzo del suolo;
- il rispetto degli aspetti ambientali e paesaggistici secondo quanto disposto dai singoli disciplinari di produzione;



- canoni di gestione e smaltimento di rifiuti, reflui e residui di lavorazione rispettosi dell'ambiente.

Articolo 15 – Organi di controllo

1. La Commissione si potrà avvalere, per l'effettuazione dei controlli, della collaborazione di enti di certificazione con cui stipulare apposite convenzioni e concordare piani di controllo e di campionamento.

Gli enti di certificazione coinvolti dovranno:

- effettuare i controlli su richiesta della Commissione al fine di verificare il rispetto da parte dell'impresa dei requisiti di cui all'articolo 6;
- stendere, a seguito dei controlli, il verbale ispettivo e le dichiarazioni di conformità degli stessi ai disciplinari ed inviare tali documenti alla Commissione.

2. Annualmente o in caso di necessità, la Commissione decide nuove nomine, integrazioni e/o sostituzioni e redige un elenco degli organismi eventualmente incaricati di effettuare il controllo sulla base delle diverse tipologie.



4. Utilizzo del marchio

Articolo 16 – Modalità d'uso del marchio

1. L'apposizione del marchio stesso in etichetta sul prodotto avviene in accordo con le seguenti specifiche,:

- a) il marchio stesso (descrizione concettuale e grafica nell'Allegato I)
- b) la denominazione del marchio: "Marchio Collettivo di Qualità";
- c) l'indicazione del Comune/Isola toscana protetta in cui l'impresa ha la sede operativa, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (attuazione delle direttive 89/395 CEE e 89/396 CEE, che consente di apporre in etichetta una dicitura relativa al luogo di origine o di provenienza del prodotto) e ss.mm.ii.;
- d) l'indicazione "Realizzato nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano"

2. Il marchio deve essere riprodotto dal beneficiario secondo le specifiche tecniche contenute all'allegato I del presente regolamento.

3. Qualora il marchio dovesse subire riduzioni o ingrandimenti, devono essere rispettate le proporzioni indicate dal progetto grafico e comunque il logotipo non può mai essere di dimensioni tali da rendere illeggibile il suo contenuto.

4. Nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 14 e 15, deve essere verificata la veridicità dell'indicazione di provenienza apposta, con eventuale segnalazione agli organi competenti delle irregolarità rilevate.

5. L'utilizzo del marchio attesta la conformità delle produzioni e dei servizi al presente regolamento.

Articolo 17 – Termini di apposizione del marchio

1. Il marchio è apposto al momento della commercializzazione del prodotto dall'imprenditore e sotto la sua personale responsabilità.

2. E' l'Ente Parco a concedere in esclusiva l'uso del proprio marchio.

Articolo 18 – Uso autorizzato del marchio

1. E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno terzi sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

2. Il marchio non può costituire marchio principale e deve, perciò, essere associato al marchio dell'impresa richiedente ovvero alla denominazione della stessa.

3. Il marchio dell'Ente Parco può dunque essere utilizzato accanto ad indicazioni diverse. Queste tuttavia non possono essere apposte sul prodotto, imballaggi, documenti o altro se limitano la leggibilità o la visibilità del marchio dell'Ente Parco.



5. Sanzioni

Articolo 19 – Uso non autorizzato del marchio

1.Eventuali abusi nell'uso del marchio da parte di aziende non iscritte nell'apposito registro saranno perseguiti a norma di legge.

Articolo 20 – Sanzioni

1.Nel caso in cui siano accertate irregolarità in fase di controllo di un'azienda cui sia stato concesso l'uso del marchio, l'imprenditore sarà sottoposto a sanzioni diverse in base alla natura dell'illecito, specificate nei commi seguenti.

2. Viene comminata una sanzione di sospensione, per periodi variabili dai sei mesi ai due anni, per atti accertati durante le azioni di controllo messe in atto dagli organi di controllo nei confronti dei concessionari, in relazione a:

- mancato rispetto delle indicazioni fissate dall'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in merito all'utilizzazione del marchio nell'ambito commerciale;
- mancato rispetto di vincoli fondamentali riportati nei disciplinari di produzione;
- false documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo previste all'interno dei disciplinari;
- false dichiarazioni contenute nella domanda di richiesta di concessione d'uso del marchio.

3.La decadenza dal diritto di utilizzo del marchio è prevista nei casi seguenti:

- al termine del periodo di sospensione comminato ai sensi del precedente comma sussistano ancora le cause che hanno determinato la sospensione stessa;
- l'azienda concessionaria non abbia rispettato i tempi di sospensione stabiliti o si sia resa responsabile, entro un periodo di tre anni in seguito alla sospensione ai sensi del precedente comma, di ulteriori violazioni tra quelle riportate all'interno del medesimo comma;
- l'azienda concessionaria abbia commesso le violazioni nel seguito riportate:
 - pubblicità ingannevole;
 - mancato rispetto della normativa;
 - frode;
 - uso del marchio in merito a produzioni e/o servizi per le quali non sia stata riconosciuta la concessione;
 - ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito del presente regolamento d'uso.

4.L'Ente Parco potrà procedere alla revoca immediata della concessione del marchio, riservandosi di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all'immagine dell'Ente, nei seguenti casi:

a) Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del marchio si renda responsabile di comportamenti di particolare gravità considerati dall'Ente Parco dannosi alla propria immagine e/o all'immagine del marchio oggetto del presente regolamento.

b) Qualora il marchio venisse utilizzato in maniera non conforme alle norme previste nel presente regolamento e nei disciplinari d'uso.

Articolo 21 – Controversie



1. Fatte salve le competenze della Commissione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente regolamento saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi in conformità al "Regolamento arbitrale nazionale". Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale. In caso di controversie non comprese nella clausola compromissoria sarà competente esclusivamente il Foro di Livorno.

Articolo 22 – Norma transitoria

1. L'Ente Parco si riserva di selezionare, a suo giudizio, aziende o soggetti particolarmente significativi per tipologia di prodotto o per settore, allo scopo di intraprendere in via sperimentale le attività di concessione dell'uso del marchio, secondo la logica e le modalità prescritte dal presente Regolamento, al fine di verificare la validità della strada intrapresa e di valutare i benefici commerciali e di marketing di tale scelta.

Tutti i risultati ottenuti dall'applicazione di questa norma transitoria saranno poi resi disponibili, a scopo informativo e di supporto, a tutti i richiedenti attraverso opportune azioni di comunicazione.



ALLEGATI AL REGOLAMENTO D'USO DEL "MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA'"

- **Allegato I** - Descrizione concettuale e grafica del marchio
- **Allegato II** – Descrizione attività della Commissione
- **Allegato III** – Disciplinari di produzione:
 - Disciplinare per il settore agroalimentare
 - Disciplinare per artigianato tipico, prodotti cosmetici e parafarmaceutici
 - Disciplinare per aziende turistiche della ricettività, della ristorazione e dei servizi



ALLEGATO I

Descrizione concettuale e grafica del marchio

Il marchio nella denominazione "Parco Nazionale Arcipelago Toscano" in carattere "Rotis Semi Serif", consiste in un'onda marina di varie gradazioni di azzurro, da cui parte una spuma bianca costituita da numerosi gabbiani corsi (*Larus audouinii*) in volo caratterizzati dal tipico becco rosso. L'intero simbolo è ricompreso in un ovale azzurro che ricorda una rappresentazione cartografica del pianeta Terra.

Di seguito la rappresentazione grafica:





ALLEGATO II

Attività della Commissione Marchio Collettivo di Qualità

Art. 1 – Funzioni

La Commissione di gestione:

- approva, nel corso della prima seduta, il proprio Regolamento ed eventuali successive modifiche;
- riceve le domande per la concessione in uso del marchio presentate dalle aziende e la documentazione a queste allegata, ne verifica la completezza ed esprime una valutazione di idoneità, verificando che le aziende risultino, in base alla loro autocertificazione, in possesso dei requisiti necessari definiti nell'ambito del Regolamento d'uso del marchio collettivo e dei Disciplinari di produzione di riferimento per il prodotto/servizio in questione;
- supporta, in qualità di organo consultivo, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano nella ratifica della concessione all'uso del marchio;
- prende in esame e decide sulle motivate richieste di modifica, integrazione e/o aggiornamento dei singoli disciplinari di produzione, esprimendosi entro tre mesi dalla ricezione della richiesta;
- richiede l'eventuale consulenza di esperti qualificati per l'adempimento di quanto previsto al punto precedente o per qualsiasi altra questione tecnica attinente il marchio;
- dispone attività di controllo e vigilanza e le coordina, avvalendosi della collaborazione di enti di certificazione per l'esecuzione delle attività e stabilendo le eventuali sanzioni da applicare in caso di individuazione di irregolarità;
- comunica all'Ente Parco le decisioni prese in merito ad eventuali sanzioni comminate, ai fini dell'aggiornamento del Registro delle aziende;
- redige ed aggiorna l'elenco degli organismi incaricati di effettuare i controlli e lo invia a tutte le imprese iscritte nel Registro delle aziende, all'atto dell'emissione e/o della modifica;
- sovrintende e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del Regolamento d'uso del marchio collettivo, della Convenzione stipulata tra impresa e Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, del Manuale d'uso del marchio.

Art. 2 – Composizione

1. La Commissione è composta da:

- il Direttore dell'Ente Parco, o suo delegato;
- il Funzionario responsabile dell'Ente Parco per il marchio, o suo delegato;
- un membro del Consiglio Direttivo appositamente designato.

2. Il terzo componente sopra elencato (membro del Consiglio Direttivo) in caso di vacanza del Consiglio Direttivo potrà essere sostituito da un altro dipendente dell'Ente Parco individuato dal Direttore.

3. Il Direttore dell'Ente Parco assume la Presidenza della Commissione.

4. Possono partecipare alle riunioni della Commissione, su invito del presidente, tecnici esperti in relazione a specifiche materie all'ordine del giorno.

Art. 3 – Riunioni

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione ai propri compiti.

2. La Commissione si intende regolarmente riunita se è presente, all'inizio dei lavori, la maggioranza dei suoi membri e se questa comprende il presidente o suo delegato.



Art. 4 – Ordine del giorno

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.
2. In caso di urgenza, il presidente può fare esaminare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
3. Il presidente invia ai membri della Commissione, tramite posta elettronica, la convocazione con la proposta di ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della riunione.

Art. 5 – Deliberazioni

1. Tutti i membri della Commissione hanno funzione deliberante.
2. Gli eventuali esperti di cui all'art.2 comma 3 hanno esclusivamente funzioni di consultazione.
3. Le deliberazioni della Commissione sono assunte secondo la prassi del consenso; in caso di questioni controverse, per le quali risulta difficoltoso il raggiungimento del consenso, la Commissione può mettere ai voti le posizioni divergenti. La deliberazione, in questo caso, viene assunta a maggioranza.

Art. 6 – Verbali

1. Una sintesi delle decisioni assunte dalla Commissione viene preparata dal presidente, letta e approvata alla chiusura della stessa riunione.
2. Il verbale della riunione viene trasmesso, entro 10 giorni, ai componenti della Commissione via mail per l'approvazione. Eventuali osservazioni da parte dei membri della Commissione dovranno pervenire entro ulteriori 10 giorni. Il presidente invia la stesura definitiva a tutti i membri.
3. I verbali delle riunioni devono riportare anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

ALLEGATO III DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

1. SETTORE AGROALIMENTARE



1.1. SEZIONE I: CRITERI OBBLIGATORI

Vengono definiti in questa sezione i criteri obbligatori che consentono alle aziende di richiedere il marchio:

- a) Le aziende di produzione e trasformazione, singole o associate, devono essere situate all'interno del territorio di riferimento.
- b) L'azienda deve essere iscritta al Registro delle Imprese o, nel caso di una Associazione, ha l'obbligo di depositare presso l'Ente Parco il proprio Statuto.
- c) Per aziende di produzione e trasformazione di prodotti agroalimentari ottenuti da coltivazioni, allevamenti, o impianti di trasformazione (stabilimento produttivo) si intende l'insieme di attività orientate alla produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari, i cui principali ambiti di attività sono:
 - la produzione agricola vegetale: produzione di cereali, produzione di semi oleosi, di ortaggi, di frutta, le colture viticole e le aziende vitivinicole;
 - l'allevamento e la produzione agricola animale suddiviso nei comparti bovino, ovicaprino, suino e pollame che comprende attività connesse a tutte le fasi di sviluppo degli animali (dall'acquisto/nascita e mantenimento alla macellazione);
 - la pesca e l'acquacoltura: pesca, allevamento e commercio di specie acquatiche;
 - la produzione alimentare: produzione di paste alimentari, l'industria della carne, l'industria conserviera e dei prodotti in scatola, l'industria lattiero-casearia e l'industria della fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali;
 - la produzione di bevande: produzione di vino, spumante, birra, acqua minerale, bibite analcoliche e amari.

Per ogni ambito di attività del settore la filiera produttiva comprende diverse fasi: produzione/acquisto delle materie prime, lavorazione e trasformazione del prodotto, confezionamento, conservazione e distribuzione.

Le aziende del settore possono occuparsi di una o più fasi della filiera produttiva.

- d) E' richiesta la descrizione di tutti gli stadi della produzione e dell'origine delle materie prime per la realizzazione del/dei prodotti agroalimentari per i quali si richiede il marchio.
- e) E' richiesto il rispetto, documentato, in tutti gli stadi della produzione, della legislazione vigente tanto in ambito regionale, nazionale, quanto in ambito comunitario, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla produzione e commercializzazione delle sostanze alimentari.
- f) In termini di sicurezza alimentare è richiesto che l'azienda aderisca al principio dell'autocontrollo ed adotti un sistema di tracciabilità quale garanzia delle produzioni e degli strumenti impiegati.
- g) L'azienda legge e sottoscrive l'adempimento della propria struttura al Piano del Parco.

1.2. SEZIONE II: CRITERI DI MIGLIORAMENTO

Vengono definiti in questa sezione i criteri di miglioramento che dovranno essere adottati e di cui si dovrà dimostrare il rispetto per conservare il diritto all'utilizzo del marchio, ai sensi dell'art.6 comma 4 del Regolamento.

Rapporto con l'ambiente



a) L'azienda deve adottare un Piano di miglioramento triennale delle proprie prestazioni ambientali in accordo con l'Ente Parco, nell'ottica di applicare nuove forme gestionali e tecnologie volte, a titolo non esaustivo, ad:

- incrementare il risparmio energetico
- impiegare le fonti energetiche rinnovabili
- ridurre il consumo idrico
- ridurre la produzione di rifiuti e incrementarne il recupero
- ridurre le proprie emissioni atmosferiche

Eventuali altri obiettivi individuati debbono risultare del tutto compatibili con gli scopi statutari dell'Ente Parco.

b) In particolare, in caso di ristrutturazione e/o rinnovo degli impianti e dell'attrezzatura, devono essere adottati sistemi che garantiscano il miglioramento delle prestazioni ambientali della struttura (quali: sistemi di isolamento termico delle superfici trasparenti e sistemi di inerzia termica efficace per pareri, solai e coperture, illuminazione a basso consumo energetico, generatori di calore con elevato rendimento energetico, dispositivi idraulici a basso consumo di acqua, elettrodomestici ad alta performance ambientale..) sempre nel rispetto delle norme e delle caratteristiche tipologiche -strutturali previste dalle normative vigenti, ovvero per i prodotti innovativi, opportunamente descritti alla commissione.

c) L'azienda deve predisporre sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto previsto dai sistemi di raccolta comunali.

Rapporti con il pubblico e promozione

d) Per incrementare, in termini turistici, la propria visibilità e la diffusione della conoscenza delle tecniche di lavorazione adottate, le aziende favoriscono le condizioni per rendere visitabili al pubblico i propri laboratori di lavorazione e, qualora le condizioni di contesto lo rendano possibile, l'organizzazione e lo svolgimento, all'interno dei laboratori stessi di attività formative (stage) aperte al pubblico e rendere disponibili i propri ambienti per eventuali iniziative del Parco nel rispetto della normativa vigente.

e) L'azienda deve promuovere da sola o in associazione con altri produttori o con l'ente Parco iniziative promozionali e progetti di educazione del gusto.

Al momento della concessione del marchio l'azienda sarà disponibile a mettere a disposizione una quota di prodotto ad uso del parco per le sue iniziative promozionali, da concordare con l'Ente. L'azienda, inoltre, garantisce la sua presenza in almeno due eventi all'anno, organizzati dall'Ente Parco.

f) Data l'importanza di una strategia di promozione e di comunicazione per la commercializzazione dell'offerta della struttura in contesti che non siano esclusivamente locali, l'azienda deve adeguatamente promuovere i propri servizi ed offrire adeguata visibilità al marchio di qualità con la presenza sulla rete internet indicando le specifiche aziendali, la localizzazione e l'adesione al marchio; il requisito minimo richiesto è la presenza sul Web in appositi siti promozionali per le imprese; è auspicabile la realizzazione di un sito web personale, concordando con l'Ente Parco il posizionamento dei loghi ed dei link comuni dedicati all'area protetta ed al progetto marchio di qualità

g) L'azienda si impegna a realizzare un corner ove mettere a disposizione dei clienti materiale informativo inerente il Parco e i servizi offerti da altri operatori aderenti al presente marchio.



Commercializzazione dei prodotti

h) La commercializzazione del prodotto può avvenire direttamente in azienda oppure presso esercizi commerciali autorizzati tramite stipula di adeguate convenzioni.

Qualora l'azienda disponga di un punto vendita diretta al pubblico, al suo interno deve operare personale preparato a fornire informazioni sull'area geografica interessata al marchio, sulle sue tradizioni produttive e sul presente marchio collettivo di qualità.

L'attività di commercializzazione svolta deve in ogni caso essere organizzata in modo tale che il visitatore/acquirente possa distinguere agevolmente i prodotti aderenti al marchio (etichettatura dei prodotti concordata preventivamente con l'Ente)

i) L'uso di canali di commercializzazione informatici per i prodotti/marchio è consentito previa verifica da parte del soggetto incaricato del controllo: dovranno essere rispettati parametri formali predefiniti e concordati in relazione all'opportunità di promuovere contestualmente il territorio e l'iniziativa.



2. SETTORE ARTIGIANO, COSMETICO E PARAFARMACEUTICO

2.1. SEZIONE I: CRITERI OBBLIGATORI

Vengono definiti in questa sezione i criteri obbligatori che consentono alle aziende di richiedere il marchio:

- a) L'azienda, o comunque il soggetto richiedente l'attribuzione del Marchio, deve essere situata all'interno del territorio di riferimento, in quanto il requisito della territorialità costituisce prerogativa principale del presente marchio.
- b) L'azienda deve essere iscritta all'Albo regionale delle imprese artigiane o delle imprese e deve essere in regola con la legislazione vigente in materia. Sono ammessi all'adozione del marchio altri soggetti quali Associazioni e Scuole d'Arte, con deposito di Statuto presso l'Ente Parco.
- c) L'azienda deve operare da almeno tre anni nel settore. In alternativa, per le imprese con esperienza inferiore ai tre anni è necessario che il titolare abbia svolto per analogo periodo attività produttive nel settore, anche se come lavoratore dipendente. Tale periodo si riduce ad un anno per chi abbia frequentato corsi di formazione della durata di almeno 1.200 ore presso scuole di settore legalmente riconosciute.
- d) E' richiesta la descrizione di tutti gli stadi della produzione e dell'origine delle materie prime per la realizzazione del/dei prodotti per i quali si richiede il marchio.
- e) E' richiesto il rispetto, documentato, in tutti gli stadi della produzione, della legislazione vigente tanto in ambito regionale, nazionale, quanto in ambito comunitario.

2.2. SEZIONE II: CRITERI DI MIGLIORAMENTO

Vengono definiti in questa sezione i criteri di miglioramento che dovranno essere adottati e di cui si dovrà dimostrare il rispetto per conservare il diritto all'utilizzo del marchio, ai sensi dell'art.6 comma 4 del Regolamento.

Ciclo produttivo

- a) L'azienda deve tendenzialmente compiere in proprio tutte le fasi del ciclo di lavorazione del prodotto. Fasi di lavorazione di tipo accessorio e complementare, possono essere tuttavia commissionate ad artigiani esterni. In tal caso i fornitori devono essere selezionati in modo tale da garantire che il lavoro venga eseguito nel rispetto della normativa vigente

Rapporto con l'ambiente

- b) L'azienda deve adottare un piano di miglioramento triennale delle proprie prestazioni ambientali in accordo con l'Ente Parco, nell'ottica di applicare nuove forme gestionali e tecnologie volte, a titolo non esaustivo, ad:

- incrementare il risparmio energetico
- impiegare le fonti energetiche rinnovabili
- ridurre il consumo idrico
- ridurre la produzione di rifiuti e incrementarne il recupero
- ridurre le proprie emissioni atmosferiche

Almeno il 40% delle azioni previste nel piano di miglioramento, ove applicabili, devono essere conseguite entro la fine del primo anno. Il rimanente 60% deve essere applicato entro la fine del terzo anno. Sono fatti salvi comunque la tempistica e gli obiettivi stabiliti in convenzione. Eventuali altri obiettivi individuati debbono risultare del tutto compatibili con gli scopi statutari dell'Ente Parco.



- c) In particolare, in caso di ristrutturazione e/o rinnovo degli impianti e dell'attrezzatura, devono essere adottati sistemi che garantiscano il miglioramento delle prestazioni ambientali della struttura (quali: sistemi di isolamento termico delle superfici trasparenti e sistemi di inerzia termica efficace per pareti, solai e coperture, illuminazione a basso consumo energetico, generatori di calore con elevato rendimento energetico, dispositivi idraulici a basso consumo di acqua, elettrodomestici ad alta performance ambientale, ecc.) sempre nel rispetto delle norme e delle caratteristiche tipologiche e strutturali previste dai regolamenti vigenti.
- d) Devono essere predisposti sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto previsto dai sistemi di raccolta comunali.
- e) Devono essere utilizzati prodotti per la lavorazione e la finitura del prodotto (ad esempio vernici, impregnanti, lacche..) del tutto atossici e naturali, nel pieno rispetto della compatibilità ambientale.

Rapporti con il pubblico

- f) Le aziende devono, nell'ambito del rispetto delle condizioni di sicurezza, favorire le condizioni per rendere visitabili al pubblico, con particolare riferimento a visite organizzate dall'Ente Parco, i propri laboratori di lavorazione in modo tale da incrementare, in termini turistici, la propria visibilità e la diffusione della conoscenza delle tecniche di lavorazione adottate.
- g) Le aziende devono, qualora le condizioni di contesto lo rendano possibile, favorire l'organizzazione e lo svolgimento, all'interno dei laboratori di produzione, di attività formative (stage) aperte al pubblico.
- h) Per garantire un ulteriore servizio alla clientela, l'azienda deve offrire la possibilità all'acquirente di utilizzare qualsiasi sistema di pagamento ad oggi in uso, quali ad esempio carta di credito e bancomat.
- i) L'azienda si impegna a realizzare un corner ove mettere a disposizione dei clienti materiale informativo inerente il Parco ed i servizi offerti da altri operatori aderenti al presente marchio.

Promozione e commercializzazione

- l) Data l'importanza di una strategia di promozione e di comunicazione per la commercializzazione delle produzioni tipiche in contesti che non siano esclusivamente locali, l'azienda deve adeguatamente promuovere le proprie produzioni ed offrire adeguata visibilità al presente marchio di qualità, con la presenza sulla rete internet. Il requisito minimo richiesto è la presenza sul Web in appositi siti promozionali per le imprese in cui compaiano le specifiche aziendali, la localizzazione e l'adesione al marchio. E' auspicabile la realizzazione di un sito web aziendale qualora non sia ancora stato predisposto.
- m) L'attività di commercializzazione svolta direttamente in azienda deve essere organizzata in modo tale che il visitatore/acquirente possa distinguere agevolmente i prodotti/marchio da altre produzioni sia esterne che interne non inserite nei disciplinari.
- n) L'uso di canali di commercializzazione informatici per i prodotti/marchio è consentito. Si richiede il massimo rispetto possibile per parametri formali concordati in relazione all'opportunità di promuovere contestualmente il territorio e l'iniziativa del Marchio.
- o) Le aziende devono utilizzare, per la realizzazione del proprio materiale promozionale, materiali e prodotti di consumo ecocompatibili, avvalendosi di materiale certificato Ecolabel o altre certificazioni di tipo ISO I (es: marchio Nordic Swan, Blauer Engel).
- p) L'operatore deve garantire la presenza della propria attività ad almeno due eventi organizzati dall'Ente durante l'anno per la promozione del Progetto.



3. SETTORE IMPRESE TURISTICHE DELLA RICETTIVITA', DELLA RISTORAZIONE E DEI SERVIZI

3.1. SEZIONE I: CRITERI OBBLIGATORI

Vengono definiti in questa sezione i criteri obbligatori che consentono alle aziende di richiedere il marchio.

- a) La struttura/locale o la sede di svolgimento delle attività di servizio deve essere ubicata nel territorio di riferimento, in quanto il requisito della territorialità costituisce prerogativa principale del presente marchio.
- b) Le attività dell'impresa turistica dovranno essere compatibili con la strategia di turismo sostenibile e con la normativa, pianificazione e strumenti di gestione, nonché strategia di turismo sostenibile riferita alla Carta Europea del Turismo Sostenibile concessa all'Ente Parco.
- c) L'impresa dovrà entrare a far parte del Forum della CETS creato dall'Ente Parco in accordo ai principi ispiratori della CETS. La partecipazione dovrà essere attiva, a titolo individuale o attraverso un'associazione di turismo.
- d) L'azienda, quando richiesto, deve essere iscritta al Registro delle imprese e deve possedere le concessioni, le autorizzazioni amministrative e i requisiti prescritti dalla legge ai fini del legittimo esercizio dell'attività svolta e dell'utilizzo della struttura in cui l'attività medesima è esercitata.
- e) L'attività deve essere esercitata nei limiti e nelle forme prescritti dalla legislazione di settore vigente in ambito regionale, nazionale e comunitario a qualsiasi livello e nel rispetto di ogni altra disposizione normativa vigente relativa ad aspetti che possano risultare direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell'attività stessa.

3.2. SEZIONE II: CRITERI DI MIGLIORAMENTO

Vengono definiti in questa sezione i criteri di miglioramento che dovranno essere adottati e di cui si dovrà dimostrare il rispetto per conservare il diritto all'utilizzo del marchio, ai sensi dell'art.6 comma 4 del Regolamento.

Rapporto con l'ambiente

a) L'azienda deve adottare un piano di miglioramento triennale delle proprie prestazioni ambientali da concordare con l'Ente Parco tenendo presente la griglia in fondo al disciplinare, nell'ottica di applicare nuove forme gestionali e tecnologie volte, a titolo non esaustivo, ad:

- incrementare il risparmio energetico
- impiegare le fonti energetiche rinnovabili
- ridurre il consumo idrico
- ridurre la produzione di rifiuti e incrementarne il recupero
- ridurre le proprie emissioni atmosferiche

Almeno il 40% delle azioni previste nel piano di miglioramento, ove applicabili, devono essere conseguite entro la fine del primo anno. Il rimanente 60% deve essere applicato entro la fine del terzo anno. Sono fatti salvi comunque la tempistica e gli obiettivi stabiliti in convenzione. Eventuali altri obiettivi individuati debbono risultare del tutto compatibili con gli scopi statutari dell'Ente Parco.

b) In particolare, in caso di ristrutturazione e/o rinnovo degli impianti e dell'attrezzatura, devono essere adottati sistemi che garantiscano il miglioramento delle prestazioni ambientali della struttura (quali: sistemi di isolamento termico delle superfici trasparenti e sistemi di inerzia termica efficace per pareti, solai e coperture, illuminazione a basso consumo energetico, generatori di calore con elevato rendimento energetico, dispositivi idraulici a basso consumo di acqua, elettrodomestici ad alta performance ambientale, ecc.) sempre nel rispetto delle norme e delle caratteristiche tipologiche e strutturali previste dai regolamenti vigenti.



- c) Devono essere predisposti sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto previsto dai sistemi di raccolta comunali. Non devono essere utilizzati prodotti "usa e getta" se non nei casi previsti dalla legge.
- d) Devono essere utilizzati prodotti per la pulizia altamente biodegradabili e certificati con marchio ecologico comunitario Ecolabel o con altri marchi ecologici di tipo ISO I.
- e) Devono essere trattate le aree verdi senza l'uso di prodotti fitosanitari tranne quelli permessi in agricoltura biologica.

Rapporti con il pubblico

- f) Deve essere predisposta adeguata cartellonistica aziendale per dare corrette informazioni agli ospiti circa la fruibilità delle strutture, la natura ed i costi dei diversi servizi offerti.
- g) Deve essere fornita ai clienti la possibilità di usufruire di almeno uno tra i seguenti: a) offerta di prodotti agroalimentari o artigianali locali; b) effettuare escursioni a basso impatto ambientale (escursioni a piedi, con l'utilizzo di attrezzatura nordic walking, biciclette, cavalli, canoa, kayak, attrezzatura snorkelling, attrezzatura subacquea) con possibilità di essere accompagnati dalle Guide Parco, mettendone a disposizione l'elenco nominativi oppure i clienti devono essere adeguatamente informati in merito ad altri operatori che svolgono questo tipo di servizio con Guida Parco.
- h) Devono essere compiute, nei confronti della clientela, azioni di sensibilizzazione e comunicazione sui temi ambientali e turistici riguardanti il Parco, il territorio e le buone pratiche di rispetto dell'ambiente. L'Ente Parco fornisce a tal riguardo adeguato materiale informativo.
- i) Per garantire un ulteriore servizio alla clientela, è auspicabile che l'azienda offra la possibilità all'acquirente di utilizzare qualsiasi sistema di pagamento ad oggi in uso, quali ad esempio carta di credito e bancomat.
- l) Deve essere attuata una verifica del grado di soddisfazione del cliente relativa al livello qualitativo dei servizi offerti, attraverso la somministrazione alla clientela di un questionario di *customer satisfaction* fornito dal Parco, al fine di trasmettere all'Ente Parco i dati per l'elaborazione di future strategie di accoglienza turistica.

Promozione

- m) E' richiesta la predisposizione di segnaletica stradale per il facile raggiungimento dell'azienda in accordo con le vigenti normative e con i regolamenti del Parco.
- n) Data l'importanza di una strategia di promozione e di comunicazione per la commercializzazione dell'offerta in contesti che non siano esclusivamente locali, l'azienda deve adeguatamente promuovere i propri servizi ed offrire adeguata visibilità al marchio di qualità con la presenza sulla rete internet indicando le specifiche aziendali, la localizzazione e l'adesione al marchio; il requisito minimo richiesto è la presenza sul Web in appositi siti promozionali per le imprese; è auspicabile la realizzazione di un sito web personale, concordando con l'Ente Parco il posizionamento dei loghi ed dei link comuni dedicati all'area protetta ed al progetto Marchio di Qualità
- o) L'azienda deve mettere a disposizione dei clienti, in un apposito spazio dedicato, materiale informativo logistico e culturale sul territorio. In particolare, deve essere garantita una corretta informazione sulla rete di operatori aderenti al marchio e sulle finalità del marchio stesso.
- p) Le aziende devono utilizzare, per la realizzazione del propria materiale promozionale, materiali e prodotti di consumo ecocompatibili, avvalendosi di materiale certificato Ecolabel o altre certificazioni di tipo ISO I (es: marchio Nordic Swan, Blauer Engel).



q) Ove possibile è apprezzata l'installazione di reti Wi – Fi gratuite e di postazioni internet dedicate ai clienti.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITÀ'

PREMESSO CHE l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano può promuovere, ai sensi della legge 394/91, articolo 14 comma 4, nonché del D.P.R. 22 luglio 1996, attività economiche, sociali e commerciali presenti nel territorio, sia attraverso proprio materiale, sia attraverso la concessione d'uso del proprio emblema (simbolo), nonché attraverso la creazione di un marchio di qualità;

DATO ATTO che con Deliberazione n. ... del 23 dicembre 2016:

- è stato approvato il Regolamento per la concessione dell'uso del "Marchio Collettivo di Qualità" del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;
- è stato nominato il Consigliere come terzo membro della Commissione di Gestione del Marchio del Parco di cui all'art. 7 del citato Regolamento;

CONSIDERATO che l'Azienda, avendo preventivamente preso visione ed accettato il Regolamento per la concessione dell'uso del "Marchio Collettivo di Qualità", ha presentato in data ns. prot. del una richiesta per la concessione del "Marchio Collettivo di Qualità" del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, comprendente le informazioni necessarie alla dimostrazione del possesso dei requisiti di accesso necessari ed accompagnata dal versamento della somma di € 50 stabilita quale acconto per gli oneri da versare all'Ente per i seguenti prodotti/servizi:

VALUTATA positivamente dalla Commissione di Gestione nella riunione del la richiesta presentata dall'Azienda, affidando alla Direzione l'espletamento di tutti gli atti amministrativi necessari per la concessione del "Marchio Collettivo di Qualità" del Parco Nazionale Arcipelago Toscano;

VISTO il disciplinare di incarico stipulato in data 01.08.2015, iscritto al Repertorio dei Contratti dell'Ente al n. 956, con il quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore di questo Ente Parco alla Dr.ssa Franca Zanichelli fino al 31.07.2018;

RILEVATA la necessità ed urgenza di adempiere ai compiti d'istituto così come disposti dal combinato delle Leggi n. 394 del 6 Dicembre 1991 e dal D.P.R. 22 Luglio 1996;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano (d'ora in poi denominato Ente Parco) con sede in Portoferraio (LI) in Loc. Enfolà 16, C.F. 91007440497, rappresentato dal Direttore, nat... a ... il ... che agisce in nome e per conto dell'Ente

e

l'Azienda di (d'ora in poi denominata beneficiario), con sede, rappresentata dal rappresentante legale Sig., nato a il, C.F. e residente in



CONVENGONO

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

L'Ente Parco concede al beneficiario l'uso del "Marchio Collettivo di Qualità", rappresentato da logotipo e dalla denominazione di cui all'allegato I del proprio Regolamento d'uso del Marchio Collettivo, per la promozione e la commercializzazione operata dal beneficiario stesso dei seguenti prodotti/servizi:

L'uso di cui al precedente comma non è cedibile a terzi se non previo parere favorevole dell'Ente Parco.

Nel caso di modifica della ragione sociale del beneficiario la presente convenzione può essere rinnovata.

Art. 3 – Impegni dell'Ente Parco

L'Ente Parco verifica e garantisce che l'uso della denominazione e del logo del Parco avvengano in accordo con quanto previsto dal Regolamento per la concessione dell'uso del "Marchio Collettivo di Qualità" e con quanto previsto dal disciplinare di produzione relativo al settorecon particolare riferimento ai "criteri obbligatori" ed ai "criteri di miglioramento" indicati nel Piano di miglioramento ambientale triennale del beneficiario, Allegato I alla presente convenzione.

L'Ente Parco procede ad applicare le sanzioni secondo quanto previsto dall' articolo 20 del Regolamento di cui al comma 1 qualora constatati che il concessionario non ha rispettato i requisiti previsti dal Regolamento stesso e dalla presente Convenzione.

L'Ente Parco si obbliga ad inserire il beneficiario nel Registro delle aziende concessionarie del marchio, conservato presso gli Uffici dell'Ente Parco e pubblicato nel proprio sito web per favorirne la visibilità, impegnandosi nell'ambito delle proprie attività istituzionali alla promozione e divulgazione dei prodotti/servizi che hanno ottenuto il marchio.

L'Ente Parco si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo sul rispetto dei requisiti specificati. I controlli, che avranno cadenza variabile in base al tipo di attività svolta, saranno effettuati senza alcun preavviso. Il controllo potrà avere per oggetto in generale tutto ciò che l'impresa autocertifica all'atto della presentazione della domanda di concessione d'uso del marchio e tutti gli impegni che l'impresa prende nei confronti dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in relazione all'uso del marchio.

Art. 4 – Impegni del concessionario

Il concessionario opera sotto la propria responsabilità nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano l'esercizio delle attività imprenditoriali e commerciali e garantisce che l'uso della denominazione e del logo del



Parco avvengano nei modi, nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento per la concessione dell'uso del "Marchio Collettivo di Qualità" e dal disciplinare di produzione relativo al settore

Il concessionario accetta i vincoli ed i dispositivi previsti dal disciplinare di produzione di cui al comma precedente e si impegna al rispetto dei "criteri obbligatori" ed al progressivo rispetto per un periodo di tre anni a far data da tale concessione dei "criteri di miglioramento" indicati nel Piano di miglioramento ambientale triennale del beneficiario, Allegato I alla presente convenzione. Al termine di tale periodo il concessionario del marchio dovrà dimostrare, ai fini di conservare il diritto all'utilizzo dello stesso, di rispettare tutti i criteri previsti all'interno del proprio disciplinare di riferimento e del Piano di miglioramento ambientale triennale dell'azienda.

Il concessionario non può trasferire in capo a terzi, ancorché successori, i diritti contemplati nella presente convenzione, pena la decadenza di pieno diritto della concessione.

Il concessionario si impegna a cooperare con l'Ente Parco nelle attività promozionali e divulgative quali fiere, manifestazioni, convegni, attività seminariali o altri incontri organizzati o patrocinati dall'Ente Parco.

Il concessionario si impegna a non ledere in alcun modo l'immagine, il patrimonio ed i valori del Parco e a non porre in essere comportamenti contrari alle finalità dello stesso nello svolgimento di tutte le sue attività anche se non si riferiscono al prodotto di cui alla presente convenzione.

Inoltre il concessionario si impegna a comunicare, pena decadenza del pieno diritto della concessione, di eventuali variazioni inerenti:

- l'eventuale perdita dei requisiti di cui all'articolo 6;
- variazioni relative ai prodotti/servizi oggetto della presente convenzione;
- variazione del legale rappresentante;
- variazione della ragione sociale;

Il concessionario accetta i controlli che l'Ente Parco intenderà effettuare nelle modalità che riterrà più opportune e si impegna al versamento dei contributi finanziari all'Ente Parco per l'utilizzo del marchio così come di seguito definito:

- € annuali, di cui € già versati al momento della domanda, da versare presso la Tesoreria dell'Ente Parco all'inizio di ciascuna annualità.

Infine il concessionario è tenuto a fornire le informazioni di cui all'art 7 della presente convenzione.

Art.5 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile mediante apposita istanza da inoltrare all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, entro tre mesi dalla scadenza dei termini della suddetta convenzione ed a seguito di verifica positiva da parte dell'Ente concedente del rispetto dei "criteri obbligatori" e dei "criteri di miglioramento" indicati nel Piano di miglioramento ambientale triennale del beneficiario. Nelle more per l'espletamento dell'iter procedurale per la riconferma della concessione, il beneficiario potrà continuare ad utilizzare il marchio, secondo le modalità stabilite dalla presente Convenzione.

Art. 6 - Corrispettivo d'uso

Il concessionario si impegna ad erogare in favore dell'Ente Parco concedente, il corrispettivo annuale quale diritto-contributo, nei modi e nelle forme di cui all'art. 10 comma 2 e 3 del Regolamento per la concessione dell'uso del "Marchio Collettivo di Qualità".



Art. 7 – Modalità dell’uso dell’emblema dell’Ente Parco

L’uso del nome e del logo del Parco può essere riportato esclusivamente sui prodotti autorizzati o associato ai servizi autorizzati di cui alla presente convenzione e secondo le indicazioni riportate nel Regolamento per la concessione dell’uso del “Marchio Collettivo di Qualità”.

Il concessionario avrà facoltà di riportare sui documenti commerciali, promozionali o pubblicitari e sulla carta intestata il nome ed il logo del Parco, purché in essi non ci siano riferimenti a prodotti o attività non oggetto della concessione dell’uso del nome e del logo.

L’utilizzo del nome e del logo del Parco deve avvenire in conformità a quanto previsto nella presente convenzione, a meno di specifico accordo autorizzato dall’Ente Parco.

Art. 8 – Informazioni sulla diffusione del prodotto

Il beneficiario si impegna ad offrire all’Ente Parco, al termine di ciascun esercizio finanziario o su richiesta dell’Ente Parco, le seguenti informazioni:

- Quantità prodotte
- Cifre di affari realizzate
- Area geografica di diffusione del prodotto

Art. 9 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia al Regolamento per la concessione dell’uso del “Marchio Collettivo di Qualità” del Parco Nazionale Arcipelago Toscano nonché alle disposizioni del codice civile e della legislazione di settore.

Art. 10 - Allegati

Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati:

1. Regolamento per la concessione dell’uso del “Marchio Collettivo di Qualità” del Parco Nazionale Arcipelago Toscano
2. Piano di miglioramento ambientale triennale (da definire per ciascuna azienda)

Art. 11 – Risoluzione di diritto

In caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione da parte di uno dei due contraenti, l’altro contraente può procedere alla risoluzione di diritto della convenzione stessa.

In tal caso il beneficiario sarà tenuto alla cessazione immediata della commercializzazione di qualsiasi prodotto recante l’emblema del Parco nonché alla distruzione immediata di ogni catalogo od altro materiale promozionale e pubblicitario contenente l’emblema del Parco, salvo il conseguente risarcimento del danno, ivi compresa la lesione dell’immagine.

In caso di risoluzione di diritto le somme già versate dal concessionario non potranno essere restituite.

Art. 12 – Controversie

Per le controversie derivanti dall’attuazione della presente convenzione, fatte salve le competenze della Commissione, saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri da



nominarsi in conformità al “Regolamento arbitrale nazionale”. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile relative all’arbitrato rituale. In caso di controversie non comprese nella clausola compromissoria sarà competente esclusivamente il Foro di Livorno.

Art. 13 - Spese di bollo e registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto

Portoferraio lì

Il Direttore Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano	Il Rappresentante Legale (Azienda)
---	---------------------------------------